

Penale Sent. Sez. 4 Num. 7973 Anno 2021

Presidente: PICCIALI PATRIZIA

Relatore: PEZZELLA VINCENZO

Data Udienda: 11/02/2021

SENTENZA


sul ricorso proposto da:



avverso l'ordinanza del 22/07/2019 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.





RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria depositata il **26/7/2019** con cui è stato respinto il ricorso proposto ex art. 702 cod. proc. civ. proposto avverso il provvedimento del 14/9/2018 del GM del Tribunale di Reggio Calabria di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata in data 7/6/2018 nell'ambito del procedimento N. 1871/17 R.G.T.

Il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 74, 76 e 79 d.p.r. 115/2002 e vizio motivazionale sostenendo che il giudice reggino, nell'affermare l'estrema genericità dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la mancata specificazione della fonte di reddito e l'identità dei soggetti percettori componenti il nucleo familiare, ha erroneamente omissso di considerare il dato obiettivo costituito dall'autocertificazione del reddito familiare personale e dalla indicazione dei componenti del nucleo familiare (la moglie e i figli); sostiene che il giudice ha erroneamente omissso di trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata all'amministrazione finanziaria, avendo ritenuto che un'eventuale verifica fiscale attraverso l'anagrafe tributaria da parte della competente amministrazione sarebbe risultata difficoltosa per la mancata indicazione dei codici fiscali dei componenti il nucleo familiare del ricorrente.

Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato.

2. Nei termini di legge il P.G. presso questa Corte di Cassazione ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Ed invero, il giudice monocratico di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fondata su una autocertificazione dell'entità del reddito e sull'allegato modello ISEE, ritenendo "*il reddito non determinato*" e "*la dichiarazione non veritiera*" dal momento che il reddito dichiarato appariva di importo assolutamente insufficiente ad assicurare il sostentamento del nucleo familiare composto da quattro persone.

In sede di impugnazione avverso tale decisione, il Tribunale di Reggio Calabria con il provvedimento impugnato, ha respinto l'opposizione osservando che l'autocertificazione prodotta, oltre a non indicare i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare, prescritti a pena di inammissibilità, non fornisce indicazioni adeguate a comprendere la reale situazione reddituale del nucleo familiare, per-



ché non specifica la fonte del reddito e l'identità dei soggetti percettori che compongono il nucleo familiare.

Ebbene, la motivazione del provvedimento impugnato appare logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto e, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità.

L'art. 76 dpr 115/2002 prevede, infatti, che: "1. *Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82 (alla data di presentazione dell'istanza che ci occupa era di).* 2. *Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.* 3. *Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.* 4. *Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi."*

Inoltre, l'art. 79 del medesimo Dpr. 115/02 (Contenuto dell'istanza) prevede testualmente che: 1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Nel caso di specie, l'istanza che veniva avanzata in data 8/6/2018 dal [redacted] è del tutto generica. Lo stesso indicava il solo codice fiscale proprio, e aggiungeva di convivere con la moglie [redacted] ed i figli [redacted].

Diogo e Mattos Doménico, dei quali non indicava né le date di nascita e nemmeno i codici fiscali. Quanto al reddito si limitava ad indicare "che il reddito dell'anno 2017 personale e familiare è stato pari ad euro 1699,20 come da modello ISEE allegato" (cfr. istanza in atti).

Orbene, al di là del pur corretto rilievo che veniva operato dal giudice reggino in ordine all'inverosimiglianza di un reddito così basso, inidoneo al sostentamento di un nucleo familiare di quattro persone, l'istanza, come correttamente rileva il giudice del gravame nel provvedimento oggi impugnato, era inammissibile, in quanto tale conseguenza viene indicata specificamente dalla norma laddove il richiedente non indichi il codice fiscale di tutti i membri del proprio nucleo familiare. Peraltro -va qui aggiunto- non solo l'istanza non era corredata dai codici fiscali dei membri del nucleo familiare del [redacted] ma lo stesso non ne aveva indicato nemmeno data e luogo di nascita.

La declaratoria di inammissibilità dell'istanza si colloca, pertanto, nel solco del costante *dictum* di questa Corte di legittimità - che va qui ribadito- secondo cui, in tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la mancata indicazione del codice fiscale del richiedente e/o dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell'istanza, non potendo conferirsi effetto sanante alla eventuale possibilità per il giudice di ricavare il dato mancante dalla documentazione prodotta a corredo della stessa (Sez. 4, n. 5314 del 22/11/2016, dep. 2017, Magnolo, Rv. 269126; conf. Sez. 4, Ordinanza n. 45 del 20/9/2007 dep. 2008, Morelli ed altro, Rv. 238245, nella cui motivazione la Corte ha sottolineato come il principio affermato non contrasta con quanto stabilito dalla Corte Cost. con l'ordinanza n. 144 del 2004, la cui decisione riguarda la fattispecie dell'imputato straniero che non sia titolare di codice fiscale)

Peraltro, in precedenza già Sez. 4, n. 23591 del 4/3/2004, Mejia Galarza, Rv. 228783 aveva condivisibilmente affermato che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che non contenga l'indicazione del codice fiscale dell'imputato è inammissibile, in quanto la mancanza di tale requisito incide sui profili contenutistici della domanda stessa e dovendo escludersi che operi la riserva di produzione di documentazione prevista dall'art. 5 comma quarto della Legge 30 luglio 1990, n. 217, dal momento che, con riferimento allo straniero, tale possibilità vale esclusivamente per la certificazione rilasciata dall'autorità consolare ai fini dell'attestazione della veridicità di quanto affermato nell'istanza circa le condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (nella motivazione la Corte ebbe a precisare che la medesima disciplina è ribadita dagli artt. 79 e 94 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, contenente disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

4. Bastava, dunque, l'omessa indicazione dei codici fiscali dei componenti il proprio nucleo familiare a rendere inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dall'odierno ricorrente.

Gioverà, tuttavia aggiungere, quanto ai redditi, che nemmeno veniva specificato a chi dovessero imputarsi quelli indicati e di quale natura fossero.

Sebbene il limite quantitativo non risulti superato ed anche a voler trascurare il dato formale dell'assenza di indicazione dei codici fiscali -dato peraltro insuperabile alla luce del tenore dell'art. 79 co. 1 Dpr. 115/02- un'autocertificazione che, indicando un reddito palesemente insufficiente a sostenere un nucleo familiare di quattro persone, senza specificare se trattasi di reddito personale o familiare, e senza chiarire circostanze utili a comprendere le fonti di sostentamento familiare, appare di per sé insufficiente per la sua genericità - e la motivazione sul punto non appare censurabile - a documentare il possesso del requisito richiesto dalla legge per l'ammissione al beneficio.

E' vero che ai sensi dell'art. 96 co. 2. Dpr 115/2002 *"il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche"*. E certamente, a fronte di un'istanza completa che indicava un reddito poco verosimile, sarebbe stata questa la strada da percorrere per il giudice decidente prima di rigettare eventualmente l'istanza. Ma deve condividersi il rilievo dei giudici calabresi secondo cui la facoltà di svolgere a mezzo l'amministrazione finanziaria le verifiche rappresenta esercizio di un potere discrezionale di carattere integrativo, e non sostitutivo, dell'onere posto a carico del soggetto interessato di fornire una autocertificazione completa. Correttamente, pertanto, il mancato esercizio della facoltà di delegare accertamenti alla Guardia di Finanza è stato motivato sulla base della mancata indicazione del codice fiscale dei componenti del nucleo familiare, richiesta - va ancora una volta ribadito- a pena di inammissibilità dell'istanza dall'art. 79 co. 1 lett. b) DPR 115/2002.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.